

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 009/CFA

(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 139/CFA– RIUNIONE DELL'8 GIUGNO 2017

I COLLEGIO

Prof. G. Paolo Cirillo – Presidente; Dott. Salvatore Mezzacapo – Vice Presidente; Dott. Umberto Maiello – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. ZAPPINO MASSIMO ZELINDO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LE SOCIETÀ TARANTO, COMO, VARESE E FROSINONE) AVVERSO LA SANZIONE:

- **AMMENDA DI €10.000;**

INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 330 PF13-14 AM/SP/MA DEL 15.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74 del 11.4.2017)

2. RICORSO DEL SIG. PIANGERELLI LUIGI (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE:

- **AMMENDA DI €9.000;**

INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 330 PF13-14 AM/SP/MA DEL 15.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74 del 11.4.2017)

3. RICORSO DEL CALCIATORE BRIGHI MATTEO (CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO CON LA SOCIETÀ BOLOGNA) AVVERSO LA SANZIONE:

- **AMMENDA DI €30.000;**

INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 4, COMMA 2 LETTERE D), F) E G) E 7, COMMA 1 LETTERA B) DEL REGOLAMENTO AGENTI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 330 PF13-14 AM/SP/MA DEL 15.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74 del 11.4.2017)

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE:

- **AMMENDA DI €10.000;**

INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI SIGG.RI CAMPEDELLI IGOR E SEMPRINI MARCO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 330 PF13-14 AM/SP/MA DEL 15.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74 del 11.4.2017)

5. RICORSO DEL SIG. CAMPEDELLI IGOR (ALL'EPOCA DEI FATTI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE:

- **INIBIZIONE DI MESI 1;**

INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 330 PF13-14 AM/SP/MA DEL 15.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74 del 11.4.2017)

6. RICORSO DEL CALCIATORE ANTONIOLI PAOLO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LE SOCIETÀ SS VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. E ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE:

- **AMMENDA DI €5.000;**

INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 330 PF13-14 AM/SP/MA DEL 15.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74 del 11.4.2017)

7. RICORSO DELLA SOCIETÀ' SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE:

- **AMMENDA DI €9.000;**

INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL PROPRIO TESSERATO SIG. SPALENZA GIUSEPPE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 330 PF13-14 AM/SP/MA DEL 15.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74 del 11.4.2017)

Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 74/TFN dell'11.4.2017, si è pronunciato sul deferimento 330PF13 -14/AM/SP del 15.7.2016 elevato dal Procuratore Federale, tra gli altri, nei confronti dei seguenti soggetti:

1) Luigi Piangerelli (all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società AC Cesena S.p.A.) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1 comma 1 del CGS) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10 comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16 commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Signor Vanni Pozzolo, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nell'ambito della stipulazione dei contratti con la Società Cesena del 5.10.2009 e del 10.7.2010, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto la predetta Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi.

2) Igor Campedelli (all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa) per:

- la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1 comma 1 del CGS) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10 comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'attività di agente del Signor Vanni Pozzolo, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nell'ambito della stipulazione del contratto tra la Società dallo stesso rappresentata ed il Signor Luigi Piangerelli del 5.10.2009, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto anche il sopradetto calciatore, così determinando una situazione di conflitto di interessi. - la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), degli artt. 4, comma 2 lettere d), f) e g), e 7, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 4, comma 2 lettere e), h) ed i), ed 11, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall'08.4.2010 al 31 marzo 2015, per essere stato socio della Planet Football Srl, per una quota pari al 50% del capitale sociale, mentre il calciatore Matteo Brighi era

socio e consigliere di amministrazione non agente della medesima società per il restante 50% del capitale sociale; tale società, poi, aveva quale oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di agente.

3) Paolo Antonioli (all'epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e Alma Juventus Fano 1906 Srl) per:

- la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vanni Puzzolo senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione dei contratti con la società Lanciano dei 24.7.2009 e 28.5.2010, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto anche la società Lanciano, così determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vanni Puzzolo senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto con la società Alma Juventus Fano 1906 Srl del 28 agosto 2011.

4) Matteo Brighi (calciatore attualmente tesserato con la Società Bologna FC 1909 Spa) per la violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2 lettere d), f) e g), e 7, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 4, comma 2 lettere e), h) ed i), ed 11, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essere stato dal 10.11.2008 sino al 03.12.2013 socio e presidente del consiglio di amministrazione della Planet Football Srl, società che aveva quale oggetto sociale anche lo svolgimento dell'attività di agente.

5) Massimo Zenildo Zappino (all'epoca dei fatti tesserato con le Società Taranto, Varese e Frosinone) per:

- la violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), dell'art. 10, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 5, comma 1, e 13, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 5, comma 1, e 21, comma 2, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'opera del Sig. Antonio Stinà, nonostante la sospensione della licenza di tale agente per tre anni inflitta dalla Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. con provvedimento di cui al C.U. CGF n. 143 del 27 gennaio 2010, in occasione dei contratti stipulati con il Varese in data 2.9.2010 e 23.2.2011, nonché con il Frosinone in data 11.1.2012 e 20.06.2012;

- violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) dell'art. 10, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 5, comma 1, e 13, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 5, comma 1, e 21, comma 2, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vito Sidella, nonostante lo stesso non avesse conseguito il rilascio della licenza, in occasione dei contratti stipulati con il Taranto il 9.7.2009 e con il Como il 14.9.2009.

6) la Società AC Cesena Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati con potere di rappresentanza Sigg.ri Igor Campedelli e Marco Semprini.

7) la Società Spezia Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Giuseppe Spalenza.

All'esito del dibattimento, il giudice di prime cure ha applicato le seguenti sanzioni:

- nei confronti del Signor Igor Campedelli l'inibizione per mesi 1 (uno);
- nei confronti del Signor Paolo Antonioli l'ammenda di €5.000,00 (Euro cinquemila/00);
- nei confronti del Signor Matteo Brighi l'ammenda di €30.000,00 (Euro trentamila/00);
- nei confronti del Signor Massimo Zenildo Zappino l'ammenda di €10.000,00 (diecimila/00);
- nei confronti della Società AC Cesena Spa l'ammenda di €10.000,00 (Euro diecimila/00);
- nei confronti della Società Spezia Calcio Srl l'ammenda di €9.000,00 (Euro novemila/00);
- nei confronti del Signor Luigi Piangerelli, l'ammenda di €9.000,00 (Euro novemila/00).

Avverso la suindicata decisione, con i mezzi indicati in epigrafe, i ricorrenti hanno interposto reclamo chiedendo, tra l'altro, una declaratoria di estinzione dell'azione disciplinare per superamento del termine di 90 giorni di cui all' art. 34bis cgs, richiesta alla quale si è associata, nel corso dell'udienza di discussione, anche la difesa del Campedelli.

Da parte sua la Procura Federale ha, invece, insistito per la riezione dei ricorsi.

La Corte di Appello Federale, a seguito dell'odierna riunione, e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente s'impone la riunione dei procedimenti in epigrafe venendo qui in rilievo la medesima *quaestio iuris*.

Tanto premesso, la Corte, letto l'atto di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che i ricorsi vadano dichiarati estinti per perenzione.

Tanto in accoglimento delle eccezioni sollevate – a mezzo reclamo ovvero nel corso dell'odierna udienza di discussione – da tutte le parti reclamanti ed a cagione della rilevata violazione del disposto di cui all'articolo 34 bis del C.G.S., a mente del quale e per quanto di più diretto interesse:

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, ridotto a sessanta giorni nel caso in cui, a seguito di richiesta avanzata contestualmente all'atto di deferimento, sia stata concessa dal Tribunale la proroga della sospensione cautelare ai sensi dell'art. 20, comma 3.

2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all'Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio.

4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

5. Il corso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, fatta salva la facoltà del Collegio giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare.

6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.”

La disposizione qui in commento si pone, invero, a presidio, anzitutto, dell'esigenza dell'incolpato (trasversalmente valorizzata in ogni settore disciplinare dell'ordinamento giuridico) di non rimanere esposto per periodi di tempo, lunghi e/o indefiniti, all'esercizio del potere disciplinare, ed, inoltre, è funzionale all'esigenza di conferire, il prima possibile, stabilità alle posizioni giuridiche dei soggetti che operano in ambito federale, esigenza questa particolarmente avvertita nell'ordinamento di settore in quanto premessa ineludibile per la valida organizzazione delle competizioni sportive.

Non può, d'altro canto, essere trascurato, a tal riguardo, che la ragionevole durata del procedimento – di cui la norma in argomento costituisce un precipitato tecnico – integra uno dei principi cardine del processo sportivo (cfr. art. 2 comma 3 del Codice Coni).

Di qui, dunque, la previsione di una disposizione rigida sulla tempistica procedimentale con la introduzione di termini certi e la cui cogenza patisce eccezione solo in presenza di ipotesi tipiche, espressamente nominate e sulle quali ci si soffermerà in prosieguo.

A fronte di quanto fin qui evidenziato appare di tutta evidenza come si ponga in rapporto di aperta distonia con il richiamato quadro regolatorio ogni altra opzione esegetica incentrata sul preteso riconoscimento, *in subiecta materia*, di ambiti di discrezionalità in capo agli organi di giustizia sportiva ovvero sulla possibilità di un'estensione analogica delle fattispecie derogatorie espressamente contemplate dalla disciplina di settore.

Ricostruita così, ancorchè in via di sintesi, la cornice giuridica di riferimento, occorre ora dar conto della scansione del procedimento in argomento nei più significativi snodi che fin qui lo hanno

caratterizzato onde approfondire la eccepita distonia della relativa tempistica rispetto alla sopra richiamata disciplina di settore:

- l'atto di deferimento, n. 330PFI3 -14/AM/SP, da cui trae origine il procedimento in argomento è stato elevato nei confronti, tra gli altri, delle odierne parti ricorrenti il 15 luglio 2016;

- con C.U. n. 22/TFN del 07 ottobre 2016, il Tribunale Federale, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa del deferito Piangerelli Luigi e ritenendo che la cognizione di tale specifica posizione dovesse ritenersi riservata alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, rimetteva gli atti alla Procura Federale, per la sola posizione del Piangerelli Luigi, e sospendeva il presente procedimento nei riguardi delle altre parti, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5, CGS;

- il procedimento proseguiva nei confronti del solo Piangerelli dinanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico FIGC, la quale, a sua volta, con decisione pubblicata sul C.U. n. 38/Settore Tecnico F.I.G.C. 2016/2017, rilevava il proprio difetto di competenza e, a fronte della sussistenza di un conflitto negativo, richiedeva, d'ufficio, il regolamento di competenza, rimettendo gli atti alla Corte Federale d'Appello;

- con decisione pubblicata mediante C.U. n. 103/CFA del 9 febbraio 2017, le Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello devolvevano la competenza, per quanto attiene alla posizione del Sig. Luigi Piangerelli, al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare;

- con il Comunicato Ufficiale n. 74/tfn, pubblicato in data 11 aprile 2017, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, nuovamente investito dell'intero procedimento, lo definiva nel merito con la decisione qui gravata.

Tanto premesso, e per effetto della mera disamina dello sviluppo nel tempo del procedimento qui in rilievo, appare di tutta evidenza come risultino ampiamente decorsi i termini previsti dall'art. 34 bis, comma 1, CGS, dal momento che, giova ribadire, l'originario atto di deferimento della Procura Federale è datato 15 luglio 2016 mentre la decisione che ha definito il giudizio di primo grado è stata assunta solo in data in data 11 aprile 2017.

Non hanno, poi, pregio le argomentazioni compendiate nella decisione di prime cure con cui è stata disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dalle parti. Sul punto Il Tribunale Federale ha opposto che: *“in relazione all'eccezione pregiudiziale sollevata dai deferiti, di estinzione dell'azione disciplinare per superamento del termine di 90 giorni per la definizione del procedimento di primo grado ai sensi dell'art. 34 bis CGS, il TFN Sezione Disciplinare osserva che tale doglianza non può essere meritevole di accoglimento: in particolare, la norma invocata non può essere applicata alla fattispecie in questione, poiché il TFN Sezione Disciplinare si è pronunciato il 7 Ottobre 2016 entro i 90 giorni previsti dalla normativa, dichiarando la propria incompetenza in favore di quella della Commissione Disciplinare del settore tecnico della FIGC per il deferito Luigi Piangerelli. Poiché la posizione degli altri deferiti è strettamente e direttamente connessa a quella del Piangerelli, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non potendo superare una questione avente carattere pregiudiziale ed al fine ed al fine di non creare un contrasto tra giudicati, decideva di valutare l'intera fattispecie e le posizioni di tutti i deferiti, solo all'esito del giudizio espresso dalla Commissione Disciplinare del settore tecnico della Figc”*.

Ed, invero, quanto alla posizione del Piangerelli, rileva il Collegio che, con la richiamata decisione, di cui al C.U. n. 22/TFN del 07 ottobre 2016, il Tribunale Federale, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza sollevata proprio dalla difesa del deferito Piangerelli Luigi rimetteva gli atti alla Procura Federale per la sola posizione del citato deferito e tuttavia senza per questi disporre la sospensione del procedimento, espressamente ed esclusivamente disposta per gli altri deferiti, per le cui posizioni – peraltro - lo stesso Tribunale Federale riteneva la propria competenza. Così, successivamente, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, ritenendo insussistente la propria competenza a decidere il deferimento in oggetto, richiedeva d'ufficio il regolamento di competenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Federale di Appello a Sezioni Unite, tuttavia anche in detta evenienza senza che vi fosse pronuncia, statuizione o indicazione alcuna in ordine alla sospensione del procedimento (per il Piangerelli). Né è possibile ritenere, come invece affermato dal giudice di prime cure, che la prima declaratoria di incompetenza, assunta dal Tribunale Federale nel termine di 90 gg, valesse di per sé ad escludere – con effetto di trascinamento rispetto a tutti i successivi sviluppi e fino alla decisione qui gravata - la perenzione dei termini di primo grado ai sensi dell'articolo 34 bis del CGS.

Tale assunto tradisce una inappagante visione atomistica della gestione del procedimento di primo grado che, viceversa, ai fini qui in rilievo (e cioè quanto al rispetto dei termini di cui all'articolo 34 bis cit.), va valutato nella sua interezza (salvi i casi di annullamento con rinvio).

Una lettura sistemica dei commi 1 e 4 della disposizione in commento evidenzia, infatti, che i termini prescritti sono relativi a "ciascuno dei gradi di merito" e non alle singole fasi in cui ciascuno dei suddetti gradi può articolarsi per effetto di decisioni che, senza definire il singolo grado di giudizio, ne comportano una regressione ad un precedente stadio (arg. ex CFA, Sez. Un. 14.4.2015 in C.U. n. 63/A del 28.5.2015).

Del pari, quanto agli altri deferiti, appare di evidenza intuitiva la chiara inettitudine della mentovata ordinanza assunta dal Tribunale Federale Nazionale in data 7 Ottobre 2016, su cui riposa la decisione di prime cure, a generare una valida stasi del procedimento in argomento atteso che la dichiarata sospensione dei termini, all'epoca pronunciata, non appare sussumibile in nessuna delle ipotesi tassativamente previste dalla disciplina di settore.

Sul punto, corre, anzitutto, l'obbligo di evidenziare che ad ogni ordinanza dichiarativa della sospensione dei termini del procedimento non può che riconnettersi una valenza meramente ricognitiva della sussistenza di una legittima causa di sospensione (cfr. CFA S.U. del 27.3.2015 in C.U. n. 50/CFA del 6.5.2015).

Tale assunto trova conforto nello stesso valore semantico della proposizione normativa qui in rilievo a mente della quale (comma 5 dell'articolo 34 bis del CGS) "*il corso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONF*", ipotesi che, in base alla norma richiamata (art. 38, comma 5), possono essere così declinate:

"a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;

c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione".

La stessa piana lettura delle divise fattispecie impedisce di cogliere agganci significativi con il caso qui in rilievo.

Gli stessi profili di connessione con la vicenda del Piangerelli, di cui peraltro nemmeno sono state evidenziate le caratteristiche di pretesa inscindibilità, non appaiono, di per se stessi, idonei a giustificare, quale conseguenza della dichiarata sospensione del procedimento, la sospensione anche dei relativi termini.

Appare già di per sé dubbia la possibilità che il rapporto di connessione tra procedimenti distinti riferiti a soggetti diversi possa, di per se stesso, giustificare la sospensione della trattazione di uno dei procedimenti in attesa della definizione dell'altro, atteso che tale evenienza, finanche nei rapporti con procedimenti pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, risulta confinata dall'ordinamento sportivo in ipotesi residuali (cfr. articolo 39 Codice Coni), qui non in rilievo.

Deve, ad ogni buon conto, escludersi che una fattispecie di sospensione del procedimento (per connessione procedimentale) possa essere accreditata come possibile fattore giustificativo della sospensione del corso dei termini procedurali: un simile approdo risulta, infatti, contemplato dal legislatore sportivo solo nel caso di coeva pendenza, e nei confronti del medesimo soggetto, di un procedimento penale alle condizioni previste dall'articolo 38 Codice Coni lettera a).

E', dunque, nella stessa disposizione qui in commento che si ricava, a contrario, la *regula iuris* in base alla quale la coeva pendenza di procedimenti nei confronti di soggetti diversi, tra i quali sussistono profili di connessione, di per se stessa non giustifica, e con la pretesa automaticità, la sospensione dei termini di uno dei due procedimenti.

Va, dunque, qui ribadito che la decisione di prime cure è intervenuta allorchè il citato termine di 90 giorni previsto dall'art. 34 bis, comma 1, CGS, per la definizione del procedimento di primo grado, era già spirato.

S'impone, pertanto, una declaratoria di estinzione dei procedimenti in epigrafe alla quale consegue, ai sensi dell'art. 34 bis, comma 6, CGS, l'estinzione dell'azione e l'inefficacia di tutti gli atti del procedimento, inclusa la decisione impugnata.

Consegue a tale pronuncia anche quella della restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.F.A, riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dichiara estinti i procedimenti e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Prof. G. Paolo Cirillo – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Laura Vasselli – Componenti;
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

8. RICORSO DEL CALCIATORE MESBAH DJAMEL EDDINE (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN SUCCESSIONE, PER LE SOCIETÀ US LECCE SPA, AC MILAN SPA, PARMA F.C. S.P.A., A.S. LIVORNO S.R.L. E U.C. SAMPDORIA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE:

-AMMENDA DI €14.000;

INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8, E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76 del 12.4.2017)

9. RICORSO DEL SIG. CARPEGGIANI BRUNO (ALL'EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE:

-INIBIZIONE PER MESI 2;

INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8, 19, COMMA 3 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76 del 12.4.2017)

10. RICORSO DEL CALCIATORE GIALLOMBARDO ANDREA (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE:

-AMMENDA DI €9.000;

INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 16, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76 del 12.4.2017)

11. RICORSO DELLA SOCIETA' U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE:

- **AMMENDA DI €9.000;**

INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL PROPRIO TESSERATO SIG. CIPOLLINI RENATO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.07.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 77/TFN del 19.4.2017)

Con Comunicato Ufficiale n. 65/CFA del 24.11.2016 la Corte Federale d'appello, a Sezioni Unite ha accolto il gravame proposto dalla Procura Federale avverso il C.U. n. 19/TFN-SD del 4.10.2016 (col quale era stata dichiarata l'improcedibilità del deferimento per il superamento dei termini indicati nell'art. 32 ter comma 4 del Codice di giustizia sportiva/Figc, d'ora in avanti CGS), rimettendo gli atti al Tribunale Federale Nazionale –Sezione Disciplinare per l'esame nel merito delle posizioni, tra gli altri, di Carpeggiani Bruno, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della Figc, Mesbah Djamel Eddine, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la US Lecce Spa, la AC Milan Spa, la Parma FC Spa, la AS Livorno Calcio Srl e la UC Sampdoria Spa e Giallombardo Andrea, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Ascoli Calcio 1898 Spa.

La **Procura Federale** con provvedimento prot. 1350/1071pf14-15/AM/SP/ma in data 28.7.2016 ha deferito al medesimo Tribunale Federale (d'ora in avanti TFN) i suddetti tesserati contestando:

1) al Sig. **Bruno Carpeggiani:**

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori (d'ora in avanti RAC) in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 14.9.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito dello stesso accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 12.9.2012 al 30.9.2012;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del RAC in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 14.3.2013, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dall'8.3.2013 al 30.3.2013;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del RAC in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 12.5.2014, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 9.5.2014 al 15.6.2014;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del RAC in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la UC Sampdoria Spa del 27.8.2014, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 25.8.2014 al 2.9.2014;

2) al Sig. **Mesbah Djamel Eddine:**

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8 e 20, commi 2 e 9, del RAC in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Sig. Alessandro Lucci e Sig. Alessandro Lelli, il primo in assenza di formale mandato conferito ed il secondo in forza di formale mandato conferito, mentre il Sig. Alessandro Lucci, di cui il Sig. Lelli era per giunta "collaboratore" secondo quanto riferito dal Sig. Djamel Eddine Mesbah, prestava la propria attività di agente in favore della AC Milan Spa, nell'ambito della stipulazione del contratto tra gli appena citati Società ed atleta del 18.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del RAC in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Lelli, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore la AC Milan Spa in data 18.1.2012;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del RAC in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Sig. Alessandro Lucci e Sig. Alessandro Lelli, il primo in assenza di formale mandato conferito ed il secondo in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso ed il Sig. Alessandro Lucci, di cui il Sig. Lelli era per giunta "collaboratore" secondo quanto riferito dal Sig. Djamel Eddine Mesbah, prestava la propria attività di agente in favore della Parma FC Spa, nell'ambito della stipulazione del contratto tra gli appena citati Società ed atleta del 24.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del RAC in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Lelli, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore la Parma FC Spa in data 24.1.2013;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del RAC in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Lucci senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto del 29.1.2014 con la Società AS Livorno Calcio Spa;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del RAC in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Lucci, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso prestava la propria attività di agente in favore della UC Sampdoria Spa, nell'ambito della stipulazione del contratto con tale Società dell'1.8.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

3) al Sig. **Giallombardo Andrea:**

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto in contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del RAC in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Danilo Caravello senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto del 30.7.2013 con la Società Parma Calcio Spa.

Il procedimento, originariamente fissato per la riunione del 13 gennaio 2017, è stato differito, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS, a causa del legittimo impedimento dell'avv. Roseti alla riunione del 16 marzo 2017. Quest'ultima, però, non si è potuta svolgere a causa dell'impedimento del relatore e pertanto il procedimento è stato rinviato al 6/4/2017 sempre con sospensione dei termini ai sensi degli artt. 34 bis, comma 5 CGS e 38 lett. e CGS Coni.

L'adito **Tribunale Federale Nazionale** (C.U. n. 76/TFN ok del 12 aprile 2017) in accoglimento del deferimento infliggeva le seguenti sanzioni: al sig. Carpeggiani Bruno l'inibizione

di mesi due; al sig. Mesbah Djamel Eddine e al sig. Giallombardo Andrea l'ammenda rispettivamente di €14.000,00 e di €9.000,00.

Avverso la suddetta decisione interponeva **reclamo (distinto col n. 223)** tramite l'avv. Annalisa Roseti il **Mesbah Djamel Eddine**, deducendo: a) insufficiente motivazione della decisione nelle parti relative alla presunta violazione delle norme di cui ai nn. 1,2,3,4 dell'atto di deferimento, mentre, al contrario, la dichiarazione genuina resa dal medesimo calciatore darebbe pienamente conto del raggirio da lui subito da parte dell'agente Alessandro Lucci; b) eccessiva onerosità della sanzione. Conclusivamente il reclamante chiede: in via principale, il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, la riduzione della misura punitiva.

Avverso la suddetta decisione interponeva **reclamo (distinto col n. 228)** tramite l'avv. Luca Miranda anche il **Carpeggiani Bruno**, deducendo i seguenti motivi:

a) *errores in procedendo et in iudicando* per violazione e falsa applicazione dell'art. 34 bis CGS Coni, in relazione all'art. 38 comma 5 CGS Coni - omessa pronuncia di estinzione del procedimento disciplinare. Infatti, sarebbe stato abbondantemente superato il termine (nella specie del 31.1.2017) di sessanta giorni previsto dal comma 3 del citato art. 34 per la pronuncia della decisione (effettivamente intervenuta il 12.4.2017) proveniente dall'annullamento della Corte federale di Appello a Sezioni Unite (di precedente decisione dichiarativa dell'improcedibilità del deferimento per superamento termini), con rinvio per il relativo esame del merito. Inoltre la disposta sospensione dei termini di decorrenza a seguito dell'istanza di differimento inoltrata da Mesbah non poteva avere alcun effetto sospensivo nei confronti di Carpeggiani, in quanto nei procedimenti disciplinari non è ravvisabile la sussistenza del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. e in quanto i fatti ascritti ai due su nominati non hanno alcuna connessione né soggettiva né oggettiva;

b) *errores in procedendo et in iudicando* per omessa e illogica motivazione in relazione alla contestata inammissibilità/nullità/inesistenza dei fatti addebitati, giacché non più previsti dalla vigente normativa endoassociativa quale ipotesi di infrazione regolamentare/disciplinare. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore in data 1.4.2015 del nuovo Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo (come da C.U. n. 190/A del 26.3.2015) e della contestuale abrogazione del previgente RAC a decorrere dal 1.4.2015, gli illeciti contestati al Carpeggiani (quali il divieto di doppia rappresentanza) sono stati non solo abrogati, ma addirittura regolamentati quali forme lecite di attività professionale e quindi i relativi capi di incolpazione non potevano formare oggetto di sanzione;

c) *errores in procedendo et in iudicando* per omessa, illogica e apparente motivazione in ordine alla posizione del Carpeggiani, in ordine sia alla valutazione delle condotte a lui ascritte, sia al processo logico in base al quale il decidente ha ritenuto applicabile alla fattispecie la sanzione irrogata, sia infine all'iter logico-giuridico seguito al fine di ritenere congrue le sanzioni irrogate;

d) insussistenza del conflitto di interessi, essendo stata essa asseverata dalla sentenza n. 31/2015 del 19.3.2015 passata in giudicato, dichiarativa del Fallimento del Parma FC, nella cui procedura il Carpeggiani agiva nella veste di creditore precedente in relazione a somme da lui vantate. Inoltre le accuse di conflitto di interessi mosse dalla Procura erano fondate solo sul verbale di audizione del calciatore Marchionni del 12.8.2015 rimasto privo di ulteriori riscontri di carattere esterno, dato che esse sono state smentite dalle dichiarazioni rilasciate da Leonardi Pietro, Amministratore delegato del Parma) (secondo il quale il Carpeggiani ha sempre agito quale mandatario del Parma e non del Marchionni) e da Di Taranto Corrado, Direttore Organizzativo del Parma (il quale specificava che Marchionni trattava personalmente con Leonardi, senza intervento in suo favore di Carpeggiani). Quanto al capo di incolpazione inerente la stipula del contratto di prestazione di Marchionni con la US Sampdoria Spa, la Procura ha ommesso lo svolgimento di qualsiasi attività istruttoria.

Conclusivamente il Carpeggiani chiede: in via principale e pregiudiziale, la dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare, in subordine, l'annullamento integrale della sanzione irrogatagli o l'accoglimento di uno o più motivi di reclamo, con conseguente modifica o riduzione pro-quota della sanzione e, in estremo subordine, la rideterminazione della sanzione nei minimi previsti da normativa e giurisprudenza o nella misura ritenuta di giustizia.

Avverso la suddetta decisione interponeva **reclamo (distinto col n. 229)**, tramite l'avv. Guido Del Re, anche **Giallombardo Andrea**, deducendo i seguenti motivi:

a) errata applicazione nei suoi confronti (quale calciatore), del RAC, che appunto regola l'attività dei soli Agenti, i quali non sono né tesserati né affiliati;

b) errata applicazione nei suoi confronti - relativamente al tesseramento con il Parma FC Spa del 30.3.2013 - dell'art. 16 comma 1 RAC, che pone un obbligo, in capo appunto all'Agente, di curare gli interessi di un calciatore o di una società di calcio solo dopo aver ricevuto un mandato per iscritto. Il tesseramento in questione in realtà non sarebbe stato curato dall'agente Danilo Caravello, il quale avrebbe operato nell'ambito di un "rapporto amicale" senza ricevere emolumento;

c) errata applicazione nei suoi confronti dell'art. 1 bis comma 1 CGS in riferimento all'art. 16 comma 1 CGS - che non ha nessun tipo di connessione con l'attività del calciatore - in luogo dell'art. 93 NOIF, secondo cui il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto);

d) errata individuazione della sanzione e sproporzione della stessa, considerata l'unicità della violazione contestata, peraltro di grado non grave e considerato che il Giallombardo non ha ricevuto alcun vantaggio dalla violazione.

Conclusivamente il Giallombardo chiede: in via principale e nel merito l'annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale.

Per quel che concerne la vicenda concernente **la US Lecce Spa**, il Procuratore Federale con il già menzionato atto del 28.7.2016 deferiva anche detta società "a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con poteri di rappresentanza sig. Renato Cipollini", al quale veniva contestata "la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16 commi 1 e 8 e 20 commi 2 e 9 del RAC in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Luca Pasqualin, in forza di formale mandato conferito, mentre il sig. Andrea D'Amico prestava la propria attività di agente in favore del sig. Rodney Strasser, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra la US Lecce Spa e l'appena citato calciatore del 19.7.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Andrea D'Amico ed il sig. Luca Pasqualin, infatti sono entrambi soci della P.D.P. srl, società avente ad oggetto l'attività di agenti di calciatori alla quale entrambi conferiscono i proventi derivanti dalla loro attività".

In sede di trattazione del procedimento, il Lecce proponeva istanza di applicazione della sanzione ex art 23 CGS concordata con la Procura Federale e il TFN con C.U. n. 19/TFN-16/17 del 7.3.2017 applicava la sanzione di €4.200,00 ma la società sportiva non dava esecuzione al relativo pagamento. Pertanto con C.U. n. 60/TFN il Tribunale revocava la suddetta decisione nei confronti del Lecce e fissava la discussione del relativo procedimento alla data del 13.4. 2017. Con C.U. n. 77/TFN del 19.4.2017) il TFN infliggeva poi la sanzione dell'ammenda di €9.000,00 **alla Società US Lecce** per responsabilità "oggettiva", in relazioni ai fatti contestati

Avverso quest'ultima decisione interponeva **ricorso (distinto col n. 236)** tramite l'avv. Domenico Zinnari, **la US Lecce Spa** deducendo i seguenti motivi:

a) irricevibilità, inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per violazione del disposto di cui all'art. 32 ter CGS, atteso che -essendo stata notificata dalla Procura alla società Lecce in data 3.5.2016 la comunicazione indagini, con assegnazione del termine di trenta giorni per deposito di memorie o per avvalersi della facoltà di essere sentiti - l'esercizio dell'azione disciplinare, tenuto conto del *dies a quo* del 3.6.2016, è intervenuto tardivamente e quindi in violazione del termine per l'esercizio dell'azione disciplinare, da ritenersi di natura perentoria;

b) eccezione di prescrizione dell'illecito contestato, poichè ricadendo esso nell'ambito temporale rappresentato dalla stagione sportiva 2011-2012 (luglio 2011) va applicato l'art. 25 comma 4 del previgente CGS all'epoca dei fatti, che per i diritti di natura economica fissa la prescrizione al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. Parimenti detta prescrizione opera per le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche (e la contestazione mossa nella fattispecie attiene ad una irregolare disciplina pattizia di rapporti economici, nell'intreccio instaurato tra società Lecce, agente Pasqualin e agente D'Amico). Nella fattispecie invece l'apertura delle indagini (atto interruttivo) è intervenuta solo nella stagione 2014/2015 e specificamente nel giugno 2014, dunque oltre il previsto limite temporale;

c) nel merito, mancata pronuncia del giudice di prime cure in ordine all'eccepita *abolitio criminis* pag 326. Se la Procura, sul piano formale, contesta ai deferiti la violazione degli "artt. 16 commi 1 e 8 e 20 commi 2 e 9, del RAC in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015" scientemente omette di considerare che il Regolamento Procuratori Sportivi in vigore dal 1.4.2015 non prevede più alcuna fattispecie di rilievo disciplinare in tema di conflitto di interessi. Alla luce della normativa oggi vigente, non è preclusa al Procuratore Sportivo la facoltà di assistere più parti nella medesima contrattazione, previo obbligo di informativa, in maniera pressochè speculare rispetto alla normativa di cui al regolamento Agenti pubblicato nel C.U. n. 81 del 2001 in vigore fino al 31.1.2007. Pertanto nel caso di specie, va applicato il principio del *favor rei* in relazione alla sopravvenuta *abolitio criminis*, essendo ingiusto punire o proseguire l'esecuzione di sanzioni correlate a fatti non considerati più oggetto di potenziale valutazione di rilievo disciplinare;

d) nel merito, non riferibilità delle violazioni contestate all'odierna reclamante e comunque non imputabilità della violazione dell'art. 20 comma 2 del RAC. Le fattispecie delittuose in astratto contestate all'allora Amministratore Delegato dell' U.S. Lecce e quindi imputate alla Società a titolo di responsabilità diretta (e non oggettiva) non sono riferibili a soggetti diversi dagli Agenti. In ogni caso, nella fattispecie, l'U.S. Lecce al fine di perfezionare il tesseramento del calciatore Strasser si è avvalsa, previo conferimento di formale incarico redatto su moduli predisposti dalla Commissione Agenti e ritualmente depositato, delle prestazioni dell'Agente Luca Paqualin, non essendosi dunque consumata la violazione dell'art. 16 comma 1 del RAC, *ratione temporis* applicabile e non potendo rispondere in ipotesi la società Lecce del mancato conferimento di un mandato scritto da parte del calciatore al proprio agente. Parimenti i richiamati disposti di cui all'art. 20 commi 2 e 8 sono imputabili solo agli Agenti e non anche ad altri soggetti;

e) nel merito, carenza di prova in ordine agli illeciti contestati, dato che l'unico elemento acquisito (insufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza in assenza di ulteriori riscontri) è la dichiarazione del calciatore in ordine alla sussistenza di rapporti di mera consulenza col sig. Andrea D'Amico, restando, in virtù di tale dichiarazione, generica ed indeterminata nei contenuti l'effettiva attività di assistenza da quegli espletata nella specifica trattativa. Peraltro, nella fattispecie non sono rinvenibili elementi atti ad integrare e comprovare la sussistenza di un conflitto di interessi, posto che le parti hanno agito per la tutela dei rispettivi rappresentati, tra l'altro convergenti verso l'unico fine del trasferimento del calciatore Strasser. Conflitto che non è configurabile anche se gli Agenti siano soci della medesima società, dato che ciascun rappresentante ha tutelato gli interessi del proprio rappresentato e non ha perseguito interessi suoi propri o di terzi, incompatibili con quelli del rappresentato;

f) eccessività e non proporzionalità della sanzione irrogata, tenuto conto della militanza del Lecce nell'ambito del campionato di Legapro e che il mancato pagamento della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 23 CGS non può comportare un giudizio di disvalore, avendo esso come suo precipuo effetto la mera revoca della decisione.

Conclusivamente la soc. Lecce chiede: in via principale il proscioglimento da ogni addebito; in subordine la comminazione dell'ammonizione ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) CGS; in ulteriore subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate nella misura ritenuta di giustizia.

All'odierno dibattimento presso questa Corte sono comparsi: per Mesbah Djamel l'avv. Annalisa Roseti; per Carpeggiani Bruno l'avv. Luca Miranda e per Giallombardo Andrea, pure l'avv. Luca Miranda in sostituzione dell'avv. Guido Del Re, i quali tutti hanno brevemente reiterato le considerazioni e le conclusioni rassegnate per iscritto. Il rappresentante della Procura Federale, dott. Luca Scarpa ha chiesto il rigetto degli appelli e la conferma della decisione impugnata.

Considerato in

DIRITTO

Deve anzitutto disporsi la riunione in rito dei ricorsi, siccome interposti avverso la medesima decisione di primo grado.

In via pregiudiziale vanno poi risolte le seguenti questioni.

1) Tardività della pronuncia del TFN (C.U n. 77 del 19.4.2017). Ritiene il Collegio che non si sia verificata l'estinzione del procedimento disciplinare per superamento del termine di 60 gg (scadenza del 31.1.2017) utile per la pronuncia di detta decisione in prime cure, proveniente da annullamento dell'Organo di secondo grado, previsto dall'art. 34 comma 3 CGS Coni. Infatti, fermo il *dies a quo* al 2.12.2016, il giudice (TFN) dapprima (CU n. 46/TFN del 16.1.2017) in

accoglimento dell'istanza di differimento presentata da Mesbah, ha rinviato la trattazione del deferimento a nuovo ruolo "d'intesa con le parti presenti", sospendendo i termini ex art. 34 bis comma 5 CGS e ha poi disposto nuovo rinvio per legittimo impedimento del relatore (CU n. 63/TFN del 16.3.2017). In tal modo - pur in presenza nella specie di talune posizioni differenziate delle parti e pur in assenza di un rapporto giuridico unico che astringa necessariamente una pluralità dei soggetti tutti titolari di quel rapporto - il giudice ha inteso, per ragioni di opportunità e di economia "processuale", evitare il frazionamento (che ha pur sempre carattere di eccezionalità) del procedimento disciplinare e così assicurare la concentrazione della discussione e della decisione in un unico contesto. Del resto, alcuni dei capi di incolpazione concernenti il Mesbah trovano corrispondenza con quelli rivolti agli altri deferiti, prospettando questioni analoghe o affini, sicché una buona parte del materiale probatorio raccolto dall'Inquirente ben poteva tornare utile al giudice ai fini dell'accertamento e della comparata valutazione in un unico giudizio di tutte le responsabilità disciplinari contestate. E ciò anche nell'interesse di ciascun incolpato, il quale proprio dalle risultanze probatorie complessivamente acquisite e dal confronto con le argomentazioni difensive offerte da altri, poteva desumere elementi di discarico per la sua posizione.

2) Tardività del deferimento avvenuto oltre il termine di 30 gg (violazione dell'art. 32 ter comma 4 CGS, nel testo vigente all'epoca dei fatti).

La Procura Federale ha notificato al Lecce il 3.5.2016 la comunicazione indagini assegnando per deposito di memorie o per l'audizione il termine di 30 gg, che scadeva il 3.6.2016. Il P.F. ha poi notificato il deferimento per l'esercizio dell'azione disciplinare il 28.7.2016 e quindi ben oltre detto termine. In ordine alla nota, controversa posizione giurisprudenziale circa la natura del termine, questa Corte ritiene assecondabile la tesi che ne ravvisa l'ordinatorietà, anziché la perentorietà. In tal senso si è espresso il Collegio Garanzia del Coni a Sezioni Unite prot. n.00212/17 in data 8.3.2017 e Decisione n. 25 del 7.4.2017 le cui conclusioni - raggiunte dopo la disamina dell'inquadramento generale delle norme richiamate e di una loro lettura coordinata, in armonia con i principi del procedimento di giustizia sportiva - trovano del tutto concordi questi giudici. Pertanto l'esercizio nella specie dell'azione disciplinare da parte della Procura non può dirsi tardivo.

3) Non appare poi accoglibile il motivo con cui si invoca l'applicazione del principio di non punibilità nei procedimenti disciplinari, per ipotesi di infrazioni regolamentari che siano divenute lecite per effetto di sopravvenute disposizioni normative.

Sul punto rammenta, anzitutto, il Collegio che in tema di *ius superveniens*, la regola generale è quella del *tempus regit actum*, subendo tale regola eccezioni nei casi in cui è la stessa legge successiva a regolamentare espressamente l'attività precedentemente compiuta. Si rileva, poi, che il principio del *favor rei*, per la sua chiara matrice penalistica, opera appunto nel processo penale e non può trovare applicazione nel procedimento disciplinare che ha natura amministrativa, essendo caratterizzato da rapporti di soggezione speciale in cui determinati soggetti (nella specie, tutti i soggetti tenuti all'osservanza delle norme federali) si trovano rispetto ad una data Amministrazione (nella specie, l'ente che disciplina l'attività sportiva), alla quale è riconosciuta una potestà di intervento punitivo.

Appare dunque corretto procedere ad incolpare ed eventualmente sanzionare fatti ritenuti illeciti dalle leggi vigenti nel tempo in cui essi sono stati commessi. In tal modo restano superati i motivi di ricorso presentati da Carpeggiani (lett. b, divieto di doppia rappresentanza) e da società Lecce (lett. c, conflitto di interessi).

Passando all'esame delle **singole posizioni dei deferiti**, il Collegio ritiene anzitutto che alla **soc. Lecce** non possano essere riferite le violazioni imputate e ritiene che non sussista la prova di una situazione di conflitto di interessi.

Le contestazioni mosse dalla Procura al sig. **Cipollini Renato**, (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato, dotato di poteri di rappresentanza della U.S. Lecce) riguardano la violazione (oltre che dell'art. 1 bis comma 1 CGS, *rectius* art. 1 del previgente CGS):

- dell'art 16 commi 1 e 8 RAC, secondo cui l'agente può operare solo dopo aver ricevuto incarico scritto dal calciatore (o società) e gli agenti dei calciatori hanno l'obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso della loro attività e, ancora, un'agente può rappresentare gli interessi solo di una parte;

- dell'art. 20 commi 2 e 9 RAC, secondo cui agli agenti è vietato rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra società e calciatore e/o tra due società e agli agenti stessi è comunque vietata qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale.

Orbene, la violazione di tali precetti normativi - che letteralmente sono riferibili solo agli agenti - non sembra che nella fattispecie possa essere imputata al suddetto Cipollini Renato (e quindi alla società Lecce a titolo di responsabilità diretta) in quanto egli per il tesseramento del calciatore Strasser si è limitato ad operare solo per conto della sua società conferendo, nel rispetto delle modalità prescritte, formale incarico sul previsto modulo all'agente Pasqualin e non occupandosi di comportamenti dovuti (da) e di incombenze riservate ad altri, quali l'accertamento se l'agente stesso agisse nel contempo anche nell'interesse dell'altra parte contrattuale o comunque se anche il calciatore avesse conferito incarico scritto ad un proprio diverso agente.

Si soggiunge che, nella fattispecie, è quanto meno carente la prova della sussistenza di un conflitto di interessi, che classicamente ricorre quando un agente rappresenta contemporaneamente gli interessi contrapposti del calciatore e della società, posto che nella specie il Pasqualin ha operato, con mandato, a favore del Lecce mentre l'altro agente D'Amico, ha operato senza mandato, per il calciatore Strasser, e quindi ciascuno dei due agenti ha tutelato in modo autonomo ed indipendente gli interessi dei propri rappresentati, soggetti tra loro diversi, peraltro non venendo subito in rilievo che i due agenti fossero soci di una medesima società e confluissero in questa i rispettivi proventi della loro attività.

In ragione di quanto sopra considerato, deve procedersi al proscioglimento della società Lecce, alla quale non possono essere addebitate le suddette violazioni.

In conseguenza della decisione ora assunta resta assorbito l'esame dell'eccezione di prescrizione dell'illecito contestato, sollevata dalla società calcistica.

Carpeggiani – Agente

L'indicazione dell'addebito riconosciuto dal giudice di prime cure a carico dell'agente Carpeggiani (avere rappresentato contestualmente gli interessi di entrambe le parti contraenti) appare chiara e sufficientemente motivata, nel rilievo che il suddetto - in violazione delle norme richiamate che direttamente lo inducevano ad un preciso comportamento - curò effettivamente gli interessi del calciatore Marchionni senza però essere in possesso del relativo formale incarico in occasione della stipulazione dei contratti con Parma e Sampdoria e determinando una situazione di conflitto di interessi, atteso che egli aveva invece il mandato rilasciatogli dalle società che con quel calciatore avevano stipulato il contratto e delle quali quindi venne pure a curare gli interessi. Sul punto, per il Collegio, assume valore probatorio più che sufficiente, l'ammissione fatta in audizione presso la Procura proprio dall'interessato Marchionni, il quale ha riconosciuto di aver instaurato col Carpeggiani - espressamente definito come agente e procuratore che operava a suo favore con la dirigenza del Parma ed anche in occasione del contratto del 14.9.2012 con la Sampdoria - un duraturo e proficuo rapporto professionale per circa quindici anni della sua carriera.

Ne consegue la conferma della decisione di primo grado, di applicazione della sanzione dell'inibizione a 2 mesi

Mesbah, calciatore

Le contestazioni mosse dalla Procura Federale riguardano la violazione (oltre che dell'art. 1 bis comma 1 CGS, rectius art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti), dell'art 16 commi 1 e 8 e dell'art. 20 commi 2 e 9 RAC che, come già evidenziato sopra, prevedono la necessità per l'agente: di operare solo previo incarico scritto ricevuto, nonché di rappresentare gli interessi di una sola parte e, infine, di evitare un conflitto di interessi. Inoltre sono stati richiamati l'art. 22 comma 4 RAC e l'art. 93 comma 1 NOIF, secondo cui il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto.

Invero, il calciatore ha conferito formale mandato federale all'agente Alessandro Lelli il 2.1.2012 (con scadenza al 1.1.2014), ma non si è curato, con ciò violando l'art. 93 comma 1 NOIF, di far indicare il nominativo di quest'ultimo nei contratti stipulati con le società (Milan e Parma), tenuto conto che i contratti regolano i rapporti economici e normativi oltreché delle società anche, appunto, dei calciatori, i quali debbono comunque prestare attenzione al contenuto di tali atti. Inoltre Mesbah, come da lui stesso ammesso, ha negato che Lelli fosse il suo agente mentre si è fatto assistere professionalmente da Lucci in occasione dei suoi tesseramenti per le società Milan,

Parma, Livorno e anche Sampdoria, senza però a lui conferire formale mandato, mentre il Lucci stesso operava come agente in favore della società (Milan, Parma, Sampdoria).

Posto che, come già detto, il RAC letteralmente è volto a disciplinare l'attività degli agenti dei calciatori, opina peraltro il Collegio che il citato art. 16 comma 1 - che rivolgendosi all'agente gli impone di curare gli interessi di un calciatore solo dopo aver ricevuto un incarico scritto - trova corrispondenza nell'art. 21 comma 1 dello stesso RAC indirizzato al calciatore che intende avvalersi dei servizi di un agente, ponendo a suo carico l'obbligo di conferire l'incarico e di assicurarsi che il nome dell'agente sia indicato sul contratto. Corrispondenza ispirata al principio che tanto l'agente quanto il calciatore debbono cooperare con correttezza e buona fede a che il contratto di prestazione sportiva sia conforme alle norme federali.

Quanto alla misura della sanzione da applicare, posto che essa deve essere proporzionata alla gravità del fatto illecito commesso, ritengono questi giudici che, specie in considerazione che la condotta del giocatore appare essere stata condizionata dall'azione coinvolgente ed invadente del Lucci, l'ammenda possa essere ridotta (da 14.000) a €10.000

Giallobardo, calciatore

La contestazione della Procura è che egli ha violato l'art. 16 comma 1 RAC, perché si è avvalso dell'opera professionale dell'agente Danilo Caravello senza conferire al medesimo formale mandato, in occasione del tesseramento e della stipulazione del contratto del 30.7.2013 col Parma. In tal senso depono la dichiarazione resa in audizione dall'interessato, dichiarazione che il Collegio valuta come ricognitiva ed ammissiva di un rapporto di natura contrattuale, piuttosto che "amicale".

Dunque anche nel presente caso - ove il Giallobardo ha beneficiato dei servizi di un agente senza aver preventivamente stipulato il contratto di mandato ai fini del prescritto deposito in Commissione - si richiamano le considerazioni sopra svolte per l'altro calciatore Mesbah.

Per questi motivi la C.F.A, riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 8, 9, 10 e 11, così dispone:

- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mesbah Djamel Eddine, riduce la sanzione dell'ammenda in €10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- Respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Carpeggiani Bruno. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giallobardo Andrea, riduce la sanzione dell'ammenda in €5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- Accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Lecce S.p.A. di Lecce e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Gian Paolo Cirillo

Pubblicato in Roma il 4 luglio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio